



COMUNE DI ROCCAVIONE

Provincia di Cuneo

ABBRUCIAMENTI CHIARIMENTI

E-mail del 3 Nov 2022, 14:26

buongiorno,
dando seguito ai temi trattati durante la telefonata, le giro le informazioni richieste.
Alla seguente pagina potrà trovare le faq relative al divieto in oggetto:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/aria/applicazione-delle-misure-limitazione-delle-emissioni-che-interessano-combustioni-allaperto>

Di seguito un breve riepilogo:

"La [legge regionale 15/2018](#) in materia di prevenzione degli incendi boschivi vieta (art. 10 commi 2 e 2bis) l'abbruciamento di materiale vegetale su tutto il territorio regionale dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno (1 settembre - 31 marzo per le paglie e le stoppie del riso); sono fatte salve solo le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile. Ad oggi, in Piemonte non sono identificate aree risicole con suoli asfittici.

A partire dal 2021, le norme regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, ed in particolare la [d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916](#), hanno rafforzato i vincoli della l.r. 15/2018 nelle aree oggetto di superamento dei valori massimi di particolato nell'aria (Zone IT0118, IT0119 e IT0120): in queste aree il divieto all'abbruciamento decorre dal 15 settembre al 15 aprile (1 settembre - 15 aprile per le paglie e le stoppie del riso), oltre alla citata deroga per i terreni asfittici di risaia, è ammessa la deroga conseguente a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità (ovvero il settore Fitosanitario della Regione Piemonte). Ad oggi, non sono proclamate in Piemonte emergenze fitosanitarie che prescrivano la bruciatura dei residui colturali. L'applicazione della citata DGR è subordinata all'emanazione di apposita ordinanza sindacale, ma solo circa 650 su 947 Comuni coinvolti le hanno ad oggi notificate alla Regione; se manca l'ordinanza, non sono applicabili sanzioni ai trasgressori. Le Province stanno verificando la presenza delle ordinanze nei Comuni del proprio territorio. Si concorda di condividere un elenco xls dei Comuni con/senza ordinanza, via via aggiornandolo con gli esiti dei controlli provinciali.

La [legge regionale 1/2019](#) ammette la possibilità (art 16 comma 1bis) per i Sindaci di derogare con propria ordinanza al divieto di abbruciamento per max 30 gg nella zona IT0121.

Pertanto:

*- **nelle aree di superamento dei valori massimi di particolato nell'aria (Zone IT0118, IT0119 e IT0120)***, dal 1 settembre al 15 aprile è vietato bruciare le paglie e le stoppie di riso, mentre dal 15 settembre al 15 aprile è vietato bruciare qualsiasi materiale vegetale, sia erbaceo che arboreo, anche se in piccoli cumuli e/o al di fuori dell'ambito agricolo professionale (es. orti e giardini privati).*

*- **nel resto del territorio regionale**, il divieto di bruciatura decorre dal 1 novembre al 31 marzo. I Sindaci possono derogare con propria ordinanza per max 30 gg."*

Si sottolinea che inadempimenti delle norme possono essere segnalate alla provincia di Cuneo, che ai sensi della L.R. 43/2000 ha ruolo di controllo sull'applicazione delle disposizioni.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Francesco Matera

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Emissioni e Rischi Ambientali
TORINO

***Il Comune di Roccavione si trova in area IT0119**